411 504 50 40	
CAPITOLATO D'ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER	
L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL	
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E PER	
L'AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	
RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA	
FONDAZIONE PER LO SPORT SITO IN VIA F.LLI MANFREDI 12/D ED	
ALTRI ADEMPIMENTI.	
Codice CIG: Z0F2CD3F72 – RUP: Dott.ssa Giovanna D'Angelo.	
L'anno addì del mese di in Reggio	
Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere	
ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:	
- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito	
denominata semplicemente Fondazione o Stazione Appaltante, con sede in	
Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella	
persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara	
di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Fondazione	
medesima, che rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle vigenti	
disposizioni normative	
e	
- il sig nato a il C.F.:	
nella sua qualità di con sede in	
alla via C.F e P. IVA di	
seguito nel presente atto denominato Appaltatore.	
PREMESSO che:	

- con Determinazione del Direttore n. 2020/ del -//2020 veniva indetta la	
gara per l'affidamento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di	
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per l'aggiornamento della valutazione	
dei rischi relativamente all'immobile adibito a sede della Fondazione per lo	
sport, sita in via F.lli Manfredi 12/d ed altri adempimenti, approvando il	
relativo Avviso, nonché il capitolato d'oneri / schema di contratto da	
espletarsi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, ex	
art. 60 del Codice medesimo, con il criterio di aggiudicazione del minor	
prezzo, desumibile dal ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara a	
seguito di valutazione comparativa dei preventivi in tal modo proposti;	
- con la medesima Determinazione del Direttore n. 2020/ del è	
stata nominata RUP, per l'appalto di cui trattasi, la Dott.ssa Giovanna	
D'Angelo;	
- che il codice identificativo gara è CIG:;	
- che con verbale redatto in data	
proceduto all'aggiudicazione e che l'aggiudicazione è stata infine approvata	
con determinazione del Direttore n del ;	
- che in data veniva sottoscritto il Verbale di consegna in	
via d'urgenza dei Servizi tecnici in oggetto, ai sensi dell'art 32, comma 8 e 13,	
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore di acquisito agli atti al n. di	
prot;	
Tutto ciò premesso	
-	
le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano	
 quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
2	

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto delle	
prestazioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
(R.S.P.P.) e per l'aggiornamento della valutazione dei rischi relativamente	
all'immobile adibito a sede della Fondazione per lo sport, sita in via F.lli	
Manfredi 12/d ed altri adempimenti.	
In dettaglio l'affidamento comporta lo svolgimento in piena autonomia delle	
prestazioni di:	
1. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e ai fini	
della valutazione e aggiornamento dei rischi relativamente all'immobile	
destinato a sede della Fondazione per lo sport in Via F.lli Manfredi 12/D,	
avente tutti i contenuti, nessuno escluso, di cui gli artt. 28-29-33-35-36-37	
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
In particolare il professionista incaricato dovrà occuparsi della completa	
organizzazione del servizio e dell'espletamento dei compiti e delle	
funzioni attribuite dalla vigente normativa in materia a detta figura di	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui costituiscono	
prestazioni qualificate quelle finalizzate :	
a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e	
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli	
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della	
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;	
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e	
protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali	
misure;	
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;	
3	

d. a proporre i programn	ni di informazione e formazione dei lavoratori;	
	nsultazioni in materia di tutela della salute e	
	nonché alla riunione periodica di cui all'articolo	
35;	*	
f. a fornire ai lavoratori l	le informazioni di cui all'articolo 36.	
Egli dovrà inoltre redigere i	struzioni operative semplici, adeguate e pertinenti al	
contesto lavorativo in mat	eria di prevenzione e di sicurezza negli ambienti,	
incontrando periodicament	te il Direttore ed i dipendenti e fornire loro le	
opportune informazioni e	e l'addestramento necessario collaborando con il	
Datore di lavoro nell'amb	pito dei lavori di riorganizzazione interna della	
sede.		
Si precisa che il numer	o di unità di personale in organico presso la	
Fondazione è attualment	e di 7 (sette) a tempo indeterminato, ma potrebbe	
	eci) e che tra gli adempimenti richiesti a carico	
	a anche l'individuazione e prescrizione di tutte le	
	ontenitive previste da disposizioni normative o	
_	co-sanitarie, legate ad eventuali profilassi	
epidemiologiche.	. 0	
i c	niche annuali, da attivarsi a richiesta, in materia di di	
	erifica di agibilità, relativamente a tutti gli impianti	
	i alla Fondazione. Tale incombenza riguarderà anche	
	procedure necessarie per l'ottenimento delle "licenze"	
	elle Leggi di Pubblica Sicurezza 773/'31 e s.m.i.,	
	rapporti con i competenti servizi del Comune di	
Keggio Emilia (in particolar	e con i Servizi Tecnici, manutentivi, di Ingegneria, con	
	4	

la Unità Operativa Complessa "Sicurezza" e con il Servizio "Sportello Attività	
Produttive ed Edilizia") per la risoluzione di tutte le possibili/probabili	
controversie che ne derivassero, qualora gli stessi non adempiano agli obblighi	
convenzionali e normativi, oltreché per l'ipotesi di mancato riscontro a istanze	
specifiche o di mancata produzione della documentazione tecnico-amministrativa	
richiesta. Gli impianti sono quelli di seguito elencati:	
PISCINE: Ferretti – Ferrari - Via Melato, 2/d, Filippo Re - Via Filippo Re, 2/c, De	
Sanctis - Via Gattalupa, 5, Onde Chiare - Via Fenulli, 2.	
IMPIANTI MAGGIORI: Palasport "G. Bigi" - Via Guasco, 8, Palasport "G.	
Fanticini" - Via Paterlini, 2, Stadio di calcio "Mirabello" - Via Matteotti, 2, Stadio di	
Baseball "Caselli" - Via Petit Bon, 1, Campo Atletica Leggera "V. Camparada" - Via	
Melato, Centro Polisportivo Via Terrachini - Via Terrachini, 44, Campo Tiro con	
l'Arco - Via Canalina, 17, Pista Avviamento al Ciclismo - Via Marro.	
CAMPI SPORTIVI: Biasola - Via San Rigo, 2, Cadè - Via Reggiolo, "Cabassi" – Via	
Beethoven – Loc. Massenzatico, Campioli A – B - Via Campioli, 11/a, "Lari" - Via	
Fano, 27, Masone A – B - Via Manzotti, 1, Melato - Via Olimpia, 25, Merli A - B –	
C - Via Canalina, 21, Noce Nero - Via Medaglie d'Oro della Resistenza, Primo	
Maggio A – B - Via Don L. Sturzo, 5, Puccini - Via Puccini, 4, Rivalta ex-Ciechi -	
Via Pascal, 81, Roncocesi A – B - Via Marx, Cimurri - Rosta Nuova - Via Mutilati	
del Lavoro, 2, Rugby A - B / Via Assalini - Via Assalini, 7, San Prospero - Via S. Allanda 5, Taddai - Viala S. Taddai 1 "Valli" - Via Luthuli 21 Villa Calla - Via	
Allende, 5, Taddei - Viale S. Taddei, 1, "Valli" - Via Luthuli, 31, Villa Cella - Via Senna, 1.	
PALESTRE inserite in complesso scolastico o ad uso scolastico: Alighieri D Via	
Puccini, 4, Aosta A – B - Via Cecati, 12, "Bed ogni" - Villa Cella - Via Cella all'Oldo,	
13, Bergonzi - Via Col Santo, 25, "Casoli" - San Prospero - Via S. Allende, 3, Dalla	

Chiesa A – B - Via Rivoluzione d'Ottobre, 27, Don Bosco - Via Bismantova, 23,	
Einstein - Cà Bianca - Via Gattalupa, 12, Fermi - Via Bolognesi, 2, Galilei –	
Massenzatico - Via Beethoven, 48/2, Doriano Chierici - Via Cassala, 10/d,	
"Guidetti" - Via Verdi, 24, Leonardo da Vinci - Viale Monte S. Michele, 12,	
Roccatagliati – Lepido - Via Premuda, 36, Mappamondo - Via Adige, Menozzi -	
Villa Sesso - Via Ferri, 12, Mirabello - "Dall'Aglio" - Via Terrachini, 20, Pascoli -	
Via Cagni, 1, Pasubio - Via Monte Pasubio, 6/A, Pertini A – B - Via Medaglie	
d'Oro della Resistenza, 2, Pezzani - Via Wibicky, 30, Polo Marco - Via Medaglie	
d'Oro della Resistenza, 35 – Loc. Pappagnocca, Reverberi - Via Assalini, 7,	
Rinaldini - Via Kennedy, 20/A, Rivalta elementari - Via della Repubblica, 19,	
Rivalta ex-Ciechi - Via Pascal, 81, Rivalta Nuova - Via Pascal, 73/A, San Maurizio -	
Via E. Zola, 1, Stranieri - Via Don L. Sturzo, 7, "Valli" - Via Luthuli, 31, Zavaroni A	
- Via Matteotti, 2,.	
ALTRI IMPIANTI: Palestra Campioli - ex-Sporting - Via Campioli, Palestra	
Zavaroni B - Via Matteotti, 211/A, Impianto per la Scherma - Via Melato, 2/s,	
Impianto per la Ginnastica Deanna Melioli e Nino Paterlini - Via Mazzacurati, 11,	
Impianto per il Tennistavolo - Via Mazzacurati, 11, Impianto per la Danza	
sportiva - Via XX Settembre, 1/A, Impianto per il calcio a 5 Zandonai - Via	
Zandonai.	
L'affidatario è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a	
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente procedura.	
ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO	
L'ammontare del compenso, risultante dal ribasso percentuale del%	
sull'importo posto a base di gara (€000,00), è pari ad €	
(diconsi Euro/centesimi) cui devono	
6	

aggiungersi € 200,00 (duecento) per ognuna delle eventuali 10 consulenze	
tecniche attivabili in materia di sicurezza e agibilità relativamente a tutti gli	
impianti sportivi comunali assegnati alla Fondazione, se attivate, oltre IVA e	
oneri previdenziali, se dovuti.	
L'importo di cui al comma precedente è in ogni caso comprensivo di ogni e	
qualsiasi spesa, inclusi eventuali rimborsi, trasferte e spese vive. Null'altro	
sarà dovuto rispetto alla somma contenuta nel presente contratto.	
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO	
Il presente contratto avrà durata dalla data della stipula fino al 30 giugno	
2023, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della	
scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza	
e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle	
medesime condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a 24	
(ventiquattro) mesi.	
ART. 4 – QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI	
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	
1. Si richiama integralmente quanto stabilito nell'Avviso e nei documenti	
di gara.	
2. L'Appaltatore non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse	
con la Stazione Appaltante, né assumere o mantenere incarichi per	
conto di soggetti concessionari della Stazione Appaltante e, in ogni caso,	
a partire dal momento dell'aggiudicazione e per tutta la durata del	
servizio, egli non potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze	
•	
giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di	
terzi. L'aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente l'insorgere di	
7	

eventuali situazioni di conflitti d'interesse dopo l'instaurazione del	
rapporto contrattuale.	
ART. 5 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	
1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative	
all'imposta di bollo e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico	
dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA e oneri previdenziali, se dovuti.	
2. Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese di qualunque genere	
connesse all'espletamento dei servizi affidati si intendono già ricompresi	
nel corrispettivo risultante dall'offerta economica, pertanto l'Appaltatore	
deve essere in grado di spostarsi autonomamente presso gli impianti	
indicati e/o la sede della Fondazione, con mezzi propri e relativi costi	
interamente a proprio carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della	
Fondazione medesima. Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti i	
rischi connessi all'espletamento del servizio ad egli appaltato.	
ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni	
derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi	
dell'art. 103 del Codice, cauzione definitiva con somma garantita di €	
mediante bonifico bancario / polizza fideiussoria n.	
•	
rilasciata in data da	
conservato in atti rassegna n	
2. L' Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:	
a. che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all'art. 53, comma	
Q	

16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;	
b. di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le	
disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e	
le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa	
interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente	
affidamento;	
c. di rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti,	
contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di	
lavoro in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore	
dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma	
saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, assumendo a	
proprio carico tutti gli oneri relativi;	
d. di osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti	
dalla normativa vigente. Nell'esecuzione dei servizi previsti nel	
presente capitolato, l'Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e	
le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale	
nonché di quello di terzi – incluso il personale della Fondazione –	
eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione	
di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente	
appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n.	
81 s.m.i., restandone l'unico responsabile;	
e. di assumersi conseguentemente ogni responsabilità per casi di	
infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante	
ed al suo personale, oltrechè a terzi nell'esecuzione degli	
adempimenti assunti con il presente contratto e di impegnarsi a	
9	

mantenere indenne la Fondazione in relazione ad ogni e qu	ıalsiasi
pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indiretta	
dei servizi previsti nel presente contratto o dai suoi risultati;	
f. di osservare e fare osservare ai propri eventuali dipend	lenti e
collaboratori tutti gli obblighi derivanti dal "Codi	ce di
comportamento e norme atte a contrastare la corruzione	ed in
fenomeni di illegalità" dei dipendenti della Fondazione per lo	Sport
del Comune di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Ge	estione
nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3, p	ena la
risoluzione del contratto.	
3. E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri ev	entuali
dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente cor	ntratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultar	nti dai
contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla cat	egoria
nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integ	razioni
e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente sti	pulato
per la categoria.	
4. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la sca	ndenza
dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I si	addetti
obblighi vincolano l'Appaltatore, anche nel caso che non sia ac	lerente
alle associazioni stipulanti o receda da esse.	
5. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cu	i sopra
e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze a	d esso
denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di o	perare
ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ri	itenuta
10	

verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che	
l'Appaltatore si sia posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto	
alcuno per il ritardato pagamento.	
6. L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che eventuale suo	
personale dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni	
contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in	
possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.	
7. L'Appaltatore deve comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali	
situazioni di conflitti d'interesse con la Fondazione e, in ogni caso, per	
tutta la durata del servizio si impegna a non assumere incarichi, né avere	
in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni	
proprie e/o di terzi.	
8. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale	
delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o	
richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per	
quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del	
Codice Civile.	
ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ	
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili	
all'Appaltatore e riconosciuti come tali dal Responsabile del	
procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri	
inadempienze agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente alle	
modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà	
per iscritto tali inadempienze, invitando l'Appaltatore a fornire	
 dettagliate spiegazioni in merito nel termine massimo di 5 (cinque)	
11	

giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento,	
ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta	
nel termine appena descritto, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione	
Appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicherà una penale nella	
misura stabilita all'art. 113-bis, co. 4 del D.Lvo 50/2016 3 s.m.i. tenuto	
conto della gravità dell' inadempimento riscontrato.	
2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare	
del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto	
dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) la Fondazione ha facoltà	
di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di	
pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro	
soggetto, in danno e a spese dell'Appaltatore, fatta salva ogni azione per	
il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la	
Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della	
propria immagine.	
3. Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute	
dal corrispettivo dovuto o, in caso di insufficienza, dalla cauzione	
definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata	
all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Appaltatore non	
potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre	
conseguenze previste dal presente capitolato d'oneri per le	
inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza	
maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo	
stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze	
12	

alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha	
avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non	
applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di	
personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza	
maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non	
dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.	
4. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte	
dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno	
indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore	
rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la	
richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso,	
l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
medesima penale.	
5. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata	
dall'Appaltatore a titolo di garanzia definitiva di cui all'art. 11	
dell'Avviso di gara, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per	
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che	
da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.	
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre	
che nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o	
menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della	
presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o	
parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da	
13	

comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica	
certificata.	
2. La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del	
contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese	
dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi	
dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare	
previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:	
a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Appaltatore, del	
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente	
procedura;	
b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto	
non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali	
e di quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione della presente procedura;	
c. quando all'Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il	
 buono e regolare andamento del contratto;	
d. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non	
eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;	
e. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;	
f. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi	
l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;	
g. in caso di frode;	
h. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da	
cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto	
del contratto;	
1.4	

i. in caso di violazione della normativa vigente in materia di	
assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del	
personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;	
j. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in	
tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di	
regolamento;	
k. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di	
10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa	
da parte della Fondazione.	
3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato	
utilizzo da parte dell'Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al	
 servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale,	
 ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni, costituisce causa di risoluzione.	
4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di	
•	
incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio	
delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da	
parte dell'Appaltatore possa dar luogo.	
5. L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque	
tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino	
all'individuazione del nuovo contraente.	
6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Stazione	
Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno	
partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria,	
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
15	

completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà	
quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima	
migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.	
ART. 9 – FACOLTA' DI RECESSO	
1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal	
contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs.	
50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata	
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di	
corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese	
sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.	
2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni	
contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la	
facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di	
recedere anticipatamente dal contratto.	
3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal	
contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di	
almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Appaltatore con lettera	
raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso,	
ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante	
sarà tenuta al pagamento:	
a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui	
viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di	
verifica redatto dalla Fondazione;	
b. delle spese sostenute dall'Appaltatore;	
c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata	
16	

sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e	
l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.	
ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto	
sottoscritto con l'Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità.	
2. L'Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna	
variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente	
procedura.	
3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai	
sensi e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
ART. 11 - PAGAMENTI	
1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta economica, sarà	
erogato a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto	
previsto nel presente contratto e ciò anche se la prestazione sarà svolta da	
più associati/soci/concorrenti riuniti.	
2. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, sarà	
liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato	
dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro	
presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del	
Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia -	
C.F. e P.I. 02299930350 – CUU UFRS9M, entro 30 gg. dalla presentazione	
della stessa, subordinatamente all'attestazione di regolarità del servizio,	
nonchè al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della	
regolarità dell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i	
pagamenti saranno pertanto subordinati all'acquisizione, da parte della	
17	

Stazione Appaltante, della certificazione della regolarità contributiva	
dell'Appaltatore.	
3. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del	
D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.	
4. Qualora la Stazione Appaltante acquisisca la documentazione che segnali	
un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione	
della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per	
l'intero importo della fattura.	
5. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese	
dall'Appaltatore, indicando le relative modalità di pagamento.	
6. In caso di contestazione anche parziale delle prestazioni, i termini di	
pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza	
decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore, per tutto il	
periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente,	
completo e regolare adempimento.	
7. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed	
integrazioni, l'Appaltatore ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i	
bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la	
gestione contrattuale, intestato/i a:	
	_
BAN	
IBAN:	
8. L'Appaltatore dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare	
sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i:	
nato/a a il	
40	

9. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di	
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta	
in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG	
) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.	
10. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e	
al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c	
dedicato.	
11. L'Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:	
a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;	
b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione	
Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.	
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI	
SUBAPPALTO	
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni	
comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione	
anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente	
applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione,	
fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.	
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i	
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione	
Appaltante ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti	
proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e	
19	

amministrativi.	
3. Nessuna delle prestazioni del presente c	capitolato potrà formare oggetto
di subappalto, salva la facoltà di avvale	ersi della collaborazione di altri
colleghi, restando l'Appaltatore in ogni ca	aso il solo responsabile ed unico
titolare del presente contratto e nel risp	petto di ogni norma stabilita in
materia.	
ART. 13 - RISERVE DELL'APPALTATORE	
1. Con la sottoscrizione del presente d	contratto l'Appaltatore accetta
esplicitamente tutte le clausole contenu	tte nei documenti di gara e nel
presente contratto senza eccezione alc	cuna, mentre qualsiasi riserva
sopravvenuta da parte dell'Appaltator	
considerazione se non viene formulata p	
fatto che l'ha originata, mediante	
raccomandata A/R oppure con posta ele	
Responsabile del procedimento. Non	
riserve avanzate oltre il termine suddet	
quella prescritta.	
2. Resta stabilito che, anche in caso di rise	erve. l'Appaltatore non può per
nessun motivo sospendere o rallentar	
servizio. L'esame delle riserve avviene p	
relativa al semestre in cui è pervenuta	
interessi moratori in favore dell' Appaltato	
ART. 14 - INDIPENDENZA DELL'APPAI	
INCOMPATIBILITÀ	EIMIONE E GITOTIZACIA DI
1. L'Appaltatore eserciterà con libertà e	piena autonomia le funzioni
20	

conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura di gara, con	
estraneità all'apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con	
la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di	
alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L'Appaltatore dichiara di	
essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la	
durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.	
2. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente	
appalto non vengono violate le norme vigenti in materia di	
incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto,	
non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino	
all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano in alcun	
modo contrastare con il servizio appaltato, impegnandosi, in ogni caso, a	
far pervenire alla Stazione Appaltante, ove il caso ricorra, la eventuale	
prescritta autorizzazione prima di dare inizio al nuovo Servizio.	
ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA	
1. L'Appaltatore è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto,	
il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della	
responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa	
quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	
ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la	
copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con	
beneficiario la Fondazione, avente durata pari almeno a quella del	
contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria	
compagnia di assicurazione.	
2. La polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi	
21	

professionali (art. 83, comma 4, lettera C, D. L.gs. 50/2016), i rischi di	
esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall'esercizio di attività a	
carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso la	
Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività	
oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non	
menzionato.	
3. L'importo del massimale unico, a copertura dei rischi professionali, non	
potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilavirgola,00).	
L'Appaltatore è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto	
della stipula del contratto. L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di	
adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime	
caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata.	
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI	
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport	
del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.	
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per	
lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail:	
dpofondazionesport@comune.re.it.	
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679	
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto	
per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo	
procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del	
procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli	
	!
Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà	
Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure	

manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per	
perseguire le finalità di cui sopra.	
4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al	
Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli	
Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail	
all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.	
ART. 17 - CONTROVERSIE	
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione	
del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione	
Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208	
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965	
del Codice civile.	
2. La proposta di transazione:	
a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione	
Appaltante;	
b. dalla Stazione Appaltante può essere rivolta all'Appaltatore, previa	
audizione del medesimo.	
3. La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.	
4. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o	
l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante	
transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è	
devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia. È esclusa la	
competenza arbitrale.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Reggio Emilia, lì	
23	

p. l'Appaltatore	p. la Stazione Appaltante	
2	4	